



PROVINCIA DI VITERBO

*Assessorato Ambiente
Servizio Energia*



Gestione Ambientale Verifica
N. Registro 1 - 000106

AUTORIZZAZIONE N. 76/ ENERG. DEL 19/08//2011
Art. 12 del Dec. Lgs 387/03 - Legge Regione Lazio n. 18 del 23.11.2006

OGGETTO:

Procedure autorizzative ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs.vo 387/03 impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico a terra nel **Comune di ISCHIA DI CASTRO (VT)** della potenza di picco di **5,9 MW**, ai sensi del comma 3 articolo 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003. Istanza presentata dalla soc. **Vepre Centrale srl** con nota del 23/11/2010, agli atti di questo ente con prot. N. 74104 del 23/11/2010 come variante alla Autorizzazione Unica n.11/ENERG. del 13/04/2010.

Ubicazione del progetto: Foglio 28 particelle 464-466-468-470-434-438-473-471

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

Che la soc. Vepre Centrale srl con nota del 23/11/2010, agli atti di questo ente con prot. N. 74104 del 23/11/2010, ha chiesto il rilascio della autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di circa 5,9MW elettrici da realizzare nel territorio del Comune di Ischia di Castro come variante alla Autorizzazione n.11/ENERG. del 13/04/2010 con la quale è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzare su serre agricole di pari potenza elettrica comprensivo della linea elettrica per il collegamento alla rete elettrica nazionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e relativa attuazione Regionale.

Ubicazione del progetto: Foglio 28 particelle 464-466-468-470-434-438-473-471

Premesso inoltre che:

- il progetto in questione è stato depositato agli atti della Conferenza;
- in data 28/01/2011 si è svolta la I conferenza dei servizi come da verbale, convocata con nota del 11/01/2011 prot. 1692.
- Risulta agli atti la visura presso la CCIAA di Roma della soc. **VEPRE CENTRALE SRL** CF 10740331003 iscritta nel registro delle imprese con REA RM-1253819 con sede in Roma, Circonvallazione Trionfale,34 Cap. 00195.
- Con Autorizzazione Unica n.11/ENERG. del 13/04/2010 la soc. Vepre Centrale srl è stata autorizzata "alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare nel territorio del comune di Ischia di Castro di cui al progetto presentato con nota del 22/12/2009, agli atti di questo ente con prot. N.1170 del 11/01/2010, per il rilascio della autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzare su serre agricole, totalmente integrato, (già autorizzate alla Ati SKY GLOBAL ITALIA Spa dal comune di Ischia di Castro con permesso a costruire n.23/2009 prot. n. 7130 del 21/12/2009) della potenza di picco di circa 5,9 MW elettrici comprensivo della linea

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

elettrica per il collegamento alla rete elettrica nazionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e relativa attuazione Regionale Ubicazione del progetto: Foglio 28 particelle 464-466-468-470-434-438-473-471";

- **Visto il D.Lgs n.387 del 29.12.2003**, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- **Visto l'art. 12 comma 1 del D.Lgs n.387 del 29.12.2003** che stabilisce che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità"*;
- **Visto l'art. 12 comma 3 del D.Lgs n.387 del 29.12.2003** che prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- **Vista la Legge Regione Lazio n. 18 del 23.11.2006** *"Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Pubblicata nel B.U.R. Lazio 9 dicembre 2006, n. 34"* con la quale la Regione Lazio ha delegato le Provincie al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Considerato che:

- Con la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- Con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- La legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- La delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- Che con Decreto 10 Settembre 2010 / GU n.219 del 18.09.2010) sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministero dello Sviluppo Economico
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 520 del 19/11/2010 che revoca le precedenti DGR n° 517 del 18/08/2008 e n° 16 del 13/01/2010 considerando altresì immediatamente applicabili le disposizioni del DM del Ministero dello Sviluppo Economico anzidetto

Visti i pareri, le autorizzazioni e le certificazioni di seguito elencati con riportate, a solo titolo riassuntivo e non esaustivo, le relative prescrizioni:

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

- **Regione Lazio, Direz.Regionale Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale** con Atto n. 145988 del 05/04/2011, relativo anche ad altri due impianti a nome di Vepre Ovest e Vepre Est, ha determinato:
- *Effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell'art 20, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in relazione all'entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, si determina l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A individuando, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le seguenti prescrizioni:*
 1. *l'efficacia del provvedimento è subordinata alla non sussistenza o all'avvenuta scadenza di vincoli derivanti da finanziamenti comunitari e regionali relativi all'attività agricola sul terreno interessato dall'intervento;*
 2. *la realizzazione delle opere dovrà avvenire in modo tale da assicurare l'equilibrio dei terreni e l'assetto idrogeologico; nell'area di intervento, sia in fase di cantiere che ad opera ultimata, dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione delle falde dai fenomeni di inquinamento;*
 3. *non dovrà essere consentita alcuna riconversione ad usi produttivi diversi da quelli previsti nel presente progetto;*
 4. *il generatore fotovoltaico (inteso come involuppo massimo dell'area occupata dai pannelli e dai relativi spazi liberi tra le file dei moduli) dovrà garantire una distanza non inferiore a 50 metri da immobili sensibili (abitazioni, scuole. ecc.) e 20 metri da strutture di servizio non abitate e/o utilizzate per attività lavorative stabili;*
 5. *dovranno essere evitati cordoli e fondazioni di cemento per la recinzione (qualora non fosse possibile evitarli, è ammessa la presenza di piccoli plinti solo in corrispondenza dei sostegni verticali della recinzione); inoltre la recinzione dovrà avere ogni 100 metri, uno spazio libero verso terra di altezza pari a circa 20 centimetri e larghezza pari ad almeno 1 metro, al fine di consentire il passaggio della piccola fauna selvatica; in particolare in corrispondenza dei "ponti ecologici" quali fasce arborate lungo gli impluvi, il franco da terra deve estendersi lungo tutta la recinzione;*
 6. *l'altezza massima dei pannelli in esercizio non deve superare i 2,80 metri garantendo un'altezza minima dei moduli dal piano di campagna pari o superiore ad 80 centimetri;*
 7. *le opere progettate dovranno considerare le "fasce di rispetto" delle strade di cui al decreto legislativo n.285/1992 e s.m.ì. e al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992;*
 8. *i locali tecnici previsti, dovranno essere costituiti da cabine prefabbricate; sono stralciate dal presente progetto le parti di locali adibite a servizi igienici; per quanto concerne gli eventuali scarichi civili prodotti per gli usi igienici del personale che a vario titolo avrà accesso all'impianto, gli stessi dovranno essere raccolti in bagni chimici gestiti da ditta autorizzata;*
 9. *dovrà essere contenuto l'inquinamento acustico in corrispondenza dei trasformatori e degli inverters attraverso l'utilizzo di specifici dispositivi ed adeguati interventi di isolamento acustico;*
 10. *i percorsi carrabili interni all'impianto dovranno essere realizzati con battuto di materiale inerte incoerente, evitando superfici impermeabili e l'utilizzo di tessuto non tessuto;*
 11. *non potranno essere utilizzati pesticidi e diserbanti;*
 12. *in fase di cantiere si dovrà controllare l'emissione di polveri mediante periodici innaffiamenti delle terre da movimentare;*
 13. *le aree temporaneamente adibite alla gestione dei cantiere dovranno essere ripristinate alla situazione ante - operam una volta terminati i lavori;*
 14. *le varie fasi del cantiere dovranno essere organizzate in modo tale da non creare ostacoli o criticità alla rete viaria interessata e al traffico locale transitante;*
 15. *i rifiuti prodotti in fase di cantiere (compresi imballaggi, cartoneria, pallets, bobine dei cavi elettrici e materiali plastici) dovranno essere separati e riciclati; i materiali non ridclabili dovranno essere inviati ad impianti di smaltimento autorizzati;*
 16. *le terre provenienti da scavi di cantiere dovranno essere preferenzialmente riutilizzate per reinterri. riempimenti, rimodellazioni e rilevati e comunque gestite ai sensi della normativa vigente in materia;*

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

17. non dovrà essere utilizzata boiaccia, o qualsiasi altro impasto contenente cemento o calce, per la realizzazione delle strutture di ancoraggio dei pannelli infisse;
18. il terreno sottostante il generatore fotovoltaico, dovrà essere lasciato permeabile e allo stato naturale (sono permessi soltanto interventi periodici di sfaldo e manutenzione);
19. per il lavaggio dei pannelli si dovrà evitare l'utilizzo di prodotti chimici che possano contaminare l'ambiente e utilizzare la quantità minima necessaria di acqua evitando sprechi;
20. al fine di contenere l'inquinamento luminoso, sarà necessario che l'impianto di illuminazione sia dotato di un sistema di accensione da attivarsi solo in caso di allarme intrusione;
21. quale misura di mitigazione dell'impatto visivo e in considerazione della peculiarità del sito di intervento, dovrà essere impiantato a ridosso della recinzione un rampicante sempreverde di altezza almeno pari a quella dell'impianto fotovoltaico, inoltre, dovranno essere garantite delle fasce di mitigazione arborea dell'ampiezza minima di 8 metri come previste dagli elaborati progettuali. Tali fasce, che dovranno essere presenti su tutti i lati del perimetro, andranno ad integrare la vegetazione già presente in situ e saranno costituite da specie arboree, arbustive e cespugli, scelte tenendo conto della presenza di ambienti naturali e seminaturali esistenti (fossi e impluvi, aree boscate adiacenti, zone umide, ecc.). Dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:
 - specie autoctone sempreverdi, di facile attecchimento,
 - altezza degradante verso l'interno del perimetro,
 - copertura con densità minima del 70% al momento dell'impianto;
 - le specie arboree dovranno avere un'altezza di almeno di 3 metri nella fase di impianto, con apparato fogliare ben sviluppato e chioma ben conformata (con inserimento di chiome vegetanti basse);
 - essere esterne alla recinzione del generatore fotovoltaico (inteso come inviluppo massimo dell'area occupata dai pannelli e dai relativi spazi liberi tra le file dei moduli).
22. la sistemazione a verde degli spazi a margine dell'area di intervento dovrà essere realizzata prima dell'avvio dei lavori (ad esclusione delle aree necessarie per il transito dei mezzi e per quelle delle lavorazioni di cantiere), e il soggetto proponente dovrà provvedere ad una manutenzione costante delle opere a verde (la manutenzione deve essere programmata senza ricorrere all'uso di prodotti chimici e privilegiando i fertilizzanti naturali e gli ammendanti organici);
23. dovranno essere adottate tutte le misure per la prevenzione dal rischio di incidenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
24. a fine esercizio e dismissione dell'impianto, l'area dovrà essere recuperata nei caratteri naturalistici originali e vegetazionali, con rimozione completa delle infrastrutture e delle opere di fondazione, garantendo rimodellamento geomorfologico dell'area;
25. dovranno essere evitate trivellazioni di materiale carbonatico per l'infissione dei pali metallici di ancoraggio, in particolare nelle zone in cui le indagini penetrometriche hanno rilevato la presenza di rocce carbonatiche a scarsa profondità e nella aree in cui è visibile la presenza di travertini in affioramento; nei casi in cui si evinca l'impossibilità di procedere con l'infissione dei pali metallici, l'area dovrà essere stralciata dal presente progetto;
26. eventuali modifiche o estensioni riguardanti l'impianto in argomento e non specificatamente previste nel presente progetto, dovranno seguire l'iter procedimentale di cui al D.lgs. n. 152/2006 conformemente a quanto disposto dall'Allegato IV, punto 8, lettera t) del citato decreto.
 - Il presente provvedimento è emanato in conformità della parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione dell'opera.
 - Gli elaborati progettuali sopraddetti dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A della Direzione Regionale Ambiente, sita in Roma, Via del Tintoretto n.432, 1 piano, stanza 125, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, previo appuntamento telefonico.

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

- *Verrà dato sintetico avviso del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con la pubblicazione integrale del medesimo sul sito Web di questa Autorità competente.*

- **Comune di Ischia di Castro: con nota del 29/07/2011 prot. 4105** trasmette la determinazione Regionale n. A7760 del 28/07/2011:
 - **Regione Lazio, Dip.Istituzionale e territorio, Dir.Reg. Agricoltura, Area Diritti Collettivi** con Determinazione n. A7760 del 28/07/2011 ha determinato:
 - *"Di trasferire i diritti civili gravanti sul terreno, sito in località Vepre, censito al Foglio n°28, particelle 434-438-451-452-455-457-458-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474 della superficie di Ha 35.98.19, su un altro appezzamento comunale di natura patrimoniale, sito in località Castelfranco, della superficie di Ha. 35.89.96, distinto in catasto del medesimo Comune al Foglio n°1, particelle 42-43a-43b-43c-43d-47-48-49-50- 52-62-75c/2-76c/2-77, al Foglio n°4, particelle 1-2-5-8a-8b-8c- 17-27a-27b-59-60-61.*
 - *Contestualmente, i terreni siti in località Castelfranco, sui quali sono trasferiti i vincoli di uso civico, sono assegnati alla categoria a) di cui all'art. 11 della legge 16/06/1927 n°1766 e faranno parte del demanio collettivo libero del Comune di Ischia di Castro, con la conseguenza che i terreni della località Vepre, come sopra specificatamente individuati, debbono considerarsi non più appartenenti al demanio collettivo, liberi da qualsiasi diritto di uso civico*
 - *Sui terreni assegnati alla categoria a) gravano i diritti civili come esercitati nel comprensorio s-demanializzato a favore della popolazione di Ischia di Castro, nelle forme stabilite da un apposito Regolamento Comunale da emanarsi ai sensi dell'art. 43 del R. D. 26/02/1928, n° 332.*
 - *Il Comune di Ischia di Castro dovrà procedere alla rituale annotazione del vincolo presso le competenti strutture dell'Agenda del Territorio."*

- **AUSL di Viterbo con note del 18/01/2011 Prot.8/2011 e del 29/03/2011 Prot.44/2011** esprime parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario

- **Regione Lazio, Dir.Reg. Agricoltura, Area Territorio Rurale Credito** con nota prot.42650/DA/10/12 del 01/02/2011, riferita ai tre impianti Vepre Est,Centrale e Ovest:
 - *"Si fa riferimento alle note a margine indicate, acquisite agli atti di questa Direzione regionale in data 17 gennaio 2011, al protocollo, rispettivamente, n° 17553, n° 17555, n° 17564, relative alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione degli impianti fotovoltaici in oggetto, per comunicare che la scrivente struttura non ha titolo al rilascio del parere ex art. 7, L.R. n° 59/1995 in quanto gli interventi non rientrano tra quelli previsti dall'art. 2 della Legge Regionale n° 1 del 3/01/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, perché non costituiscono varianti al vigente P.R.G.*
 - *Si comunica, inoltre, che per le terre di che trattasi, il Comune di Ischia di Castro è stato autorizzato al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi l'art. 12 della L. n°1766/1927 ed art. 41 del R.D. n°3321/1928, con Determinazione di questa Direzione no C0072 del 18 gennaio 2010, comunque subordinato all' ottenimento di tutti i pareri necessari, così come previsti dalle vigenti*
 - *normative. Si precisa, infatti, che l'autorizzazione al mutamento di destinazione non costituisce autorizzazione alla realizzazione delle opere o infrastrutture ed esso può essere posto in attuazione ad avvenuta conclusione, con esito positivo, della convocata Conferenza di Servizi.*
 - *Per cui nel prendere atto della nota inviata da codesto Ente, si ritiene di non dare ulteriore corso alla richiesta di che trattasi."*

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direz.Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, con nota del 08/07/2011 prot.14006:**

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

Con riferimento all'intervento in oggetto:

- *visto il parere di non compatibilità della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del 24.06.2011, prot. n.19700, acquisito dalla Direzione Regionale il 06.07.2011, prot. no 13668, allegato in copia alla presente;*
- *preso atto del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Etruria Meridionale in data 19.01.2011, prot. no 469, acquisito il 28.01.2011, prot. no 1829, allegato in copia alla presente.*

Per quanto di competenza (ex art. 17, co. 3, lett. n), D.P.R. 233/2007), questa Direzione Regionale conferma il parere di non compatibilità espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Le autorizzazioni di questo Ufficio sono rilasciate fatti salvi gli eventuali diritti di terzi. Si attende copia del verbale conclusivo della conferenza, comprensivo..dei pareri degli Enti, da trasmettersi, per conoscenza, anche alle Soprintendenza di settore

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con nota del 24/06/2011 prot.19700:

- *Dall'esame della documentazione integrativa pervenuta, acquisita agli atti di questa Soprintendenza in data 24/03/2011 al protocollo n. 9121, comprendente la relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, per quanto è stato possibile accertare e per quanto di competenza, si evince che l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell' 142, comma 1, lettera h) "Aree assegnate alle Università agrarie e per le aree gravate da Uso civico", D.Lgs 42/2004.*
 - *Le norme tecniche del PTPR definiscono la disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da usi civici, in particolare l'art. 39, comma 5 dispone: "L 'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTPR e della l. 24/98; in tal caso si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR.*
 - *L'area risulta classificata come "paesaggio agrario di valore" dal P.T.P.R. che all'art.25, alla Tab. B, punto 6.3 consente solo " ... la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate ... ".*
 - *Questa Soprintendenza pertanto sottolinea la rilevanza del contesto paesaggistico di riferimento rispetto al quale ritiene di non poter esprimere parere favorevole, in quanto le opere proposte non sono coerenti e compatibili sia con i carattere morfologici e vegetazionali propri dei luoghi sia con la destinazione d'uso "agricola" del suolo.*
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, con nota del 19/01/2011 prot.469:**
- *In riferimento alla richiesta della Provincia di Viterbo dell 11/1/2011 pervenuta a questo ufficio il 18/11/2011 si fa presente quanto segue :*
 - *L'area oggetto dei lavori non è inserita in un'area archeologica vincolata ai sensi della normativa vigente pur essendo contigua ad aree di interesse*

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

archeologico sottoposte a vincoli di tutela; peraltro In questa porzione di territorio compresa nell'entroterra di Vulci sono presenti una serie di centri abitati minori sia in epoca etrusca che in epoca romana contornati da fattorie e stanziamenti agricoli

- *Le ricerche scientifiche eseguite da diversi istituti universitari e gruppi di lavoro interdisciplinari hanno portato ad una mappatura sufficientemente chiara di questa porzione di territorio; In particolare nell'area in questione sono state segnalate necropoli d'età longobarda , insediamenti rurali romani e fornaci laterizie e ceramiche.*
- *Si esprime pertanto parere di massima favorevole a condizione che siano eseguite, nell'area interessata dall'impianto, indagini preventive di scavo a carico della committenza con le consuete modalità (ovvero fornendo un mezzo meccanico di medie dimensioni e manodopera a mano che dovranno essere seguiti costantemente da un archeologo qualificato di cui ci si riserva di valutare preliminarmente il curriculum).*
- *Alla luce dei risultati di tali ricerche, e in conseguenza del loro esito, la scrivente si riserva di chiedere varianti e modifiche al progetto.*

Considerato che nel corso dell'istruttoria relativa alla precedente istanza di cui all'autorizzazione Unica n. 11/Energ del 13/04/2010 e sue successive rettifiche sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti:

- **ENEL Distribuzione spa con nota prot. 0711879 del 13/10/2009** trasmette la STMG per la connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico ai sensi della Delibera AEEG n.99/08 allegato A a nome del comune di Ischia di Castro ;
- Accettazione da parte del Comune di Ischia di Castro della STMG di Enel con nota del 11-11-2009;
- **Comune di Ischia di Castro** con nota del 11/01/2010 prot. 109 dichiara ad Enel Distribuzione S.p.a. che il titolare del preventivo cod. di rintracciabilità T0023383 sarà la soc. **Vepre Centrale srl**
- **Comune di Ischia di Castro** invia la convenzione con la ATI SKYGLOBAL ITALIA SPA /SARAPPALTI SPA per la concessione dell'area dell'impianto
- **Comune di Ischia di Castro** invia la voltura della convenzione da ATI SKYGLOBAL ITALIA SPA /SARAPPALTI SPA alla società Vepre Centrale srl
- **Regione Lazio, Dip. Territorio Dir.Regionale Energia,Rifiuti** con nota del 09/04/2010 prot. 91451 esprime parere positivo, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'intervento, condizionato alla seguente prescrizione:
 - *La soc. dovrà integrare la documentazione con lo studio di impatto ambientale per la procedura di VIA, così come previsto dall'allegato IV alla parte seconda D.Lgs 152/06, punto 2 lettera c, e successive modifiche*
- **Provincia di Viterbo Ass.to Ambiente** con nota del 12/04/2010 prot. 24206, in risposta alla nota della Regione Lazio, Dip. Territorio Dir.Regionale Energia,Rifiuti, con la quale ritiene che la tipologia del progetto presentato dalla soc. Vepre Est non ricade tra quelle da sottoporre a Via ai sensi del D.Lgs 152/06 in quanto i progetti sono stati consegnati a questo ente provincia, come specificato nella convocazione, il

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

22 Dicembre 2009, e pertanto non trova applicazione la D.G.R. n.16 del 13/01/2010
pubblicata sul BURL n. 11 del 20 Marzo 2010

Considerato che:

- Il parere negativo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con la nota del 24/06/2011 prot.19700 presuppone, come in effetti lo era al momento della richiesta e dell'espressione del parere, che l'area oggetto dell'intervento fosse sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera h) quale " Area assegnata alle Università Agrarie e per le aree gravate da uso civico", pertanto, a seguito della Determinazione n. A7760 del 28 luglio 2011 della Regione Lazio, Direzione Generale Agricoltura, Area Diritti Collettivi, che modifica sostanzialmente lo stato giuridico dei terreni interessati dal progetto che non sono più classificati beni paesaggistici in quanto sono stati sdemanializzati ed il relativo vincolo di uso civico trasferito definitivamente su altri terreni di natura patrimoniale nella disponibilità del Comune di Ischia di Castro
- che, non essendo l'area oggetto dell'intervento più interessata dai beni paesaggistici, immobili ed aree indicati nell'art. 134, lettere a), b) e c) del Codice - deve applicarsi l'art. 6 - (*efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici*) del P.T.P.R. anzichè l'art. 5 - (*efficacia del PTPR*);
- che l'art. 6, al punto 1. specifica che nelle aree non interessate dai beni paesaggistici il P.T.P.R. "*costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo.....*" e non esplica efficacia diretta come viceversa è espressamente previsto dall' art. 5 - (*efficacia del PTPR punto 1.*
- che conseguentemente alla eliminazione definitiva del vincolo dell'art.142, comma 1, lettera h) ed al fatto ulteriore che nell'area interessata all'oggetto dell'intervento non sussiste nessun altro vincolo tra quelli indicati nell'art. 134, lettere a), b) e c) del Codice non trova applicazione l'art. 25, Tab. B, punto 6,3 del P.T.P.R in virtù del combinato disposto dell' art. 5 (*efficacia del P.T.P.R*) e dell'art. 6 (*efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici del P.T.P.R.*
- Che l'Ufficio VIA della Regione Lazio nell'atto sopra richiamato n. 145988 del 05/04/2011 riporta che "*Tav.B (Beni Paesaggistici): l'area di progetto non risulta, per la maggior parte, essere interessata da beni paesaggistici; solo una piccola porzione del terreno (confine Sud-Est) ricade marginalmente all'interno della fascia di rispetto "canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno" per la presenza di un canale denominato "Carraccio del Vepre"; tuttavia dall'Allegato cartografico A.2.2 scala 1:50.000 della D.G.R. 29/12/2010, n. 620 riguardante la "individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art 7, comma 3 della LR 24/98 della provincia di Viterbo il canale "Carraccio del Vepre" viene identificato in legenda come "affluente eliminato per irrilevanza paesaggistica". Nelle vicinanze del confine Ovest dell'area oggetto di studio è inoltre presente una zona identificata come "Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche";*

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

- che l'art. 25, Tab. B, punto 6,3 consentirebbe comunque anche la nuova localizzazione di impianti fotovoltaici

Ritenuto quindi che il **parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del 24.06.2011** risulta superato per intervenuta modifica dell'assetto vincolistico dalla mutata situazione giuridica dell'area interessata al progetto fotovoltaico con l'eliminazione del vincolo di uso civico e la inesistenza sul predetto territorio di ogni altro ulteriore vincolo al riguardo.

- Preso atto che la connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale risulta essere già autorizzato all'interno della autorizzazione Unica n. 11/Energ del 13/04/2010 e che pertanto non fa parte del presente procedimento.

Rilevato che sono trascorsi i giorni utili, di cui alla Legge n.241/90, entro i quali i vari Enti convocati avevano facoltà di esprimere il parere di competenza., tenuto conto anche delle integrazioni richieste ed inviate a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 520 del 19/11/2010 sono state revocate le precedenti DGR n° 517 del 18/07/2008 e DGR n° 16 del 13/01/2010 e sono state considerate immediatamente applicabili le disposizioni del DM 10 settembre 2010 suddetto anche per i procedimenti in corso

Ritenuto di dover provvedere in merito, in ordine a quanto richiesto con la sopraccitata istanza, alla chiusura dell'iter autorizzativo.

Che nel corso dell'istruttoria si è potuto valutare il progetto presentato ed analizzarne le possibili criticità in merito ai vari aspetti

Rilevato che con Det. n. 08/ 925/G del 12/08/2011 sono stati conclusi i lavori della conferenza dei servizi con parere positivo approvando la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico a terra nel comune di **ISCHIA DI CASTRO (VT)** della potenza di picco di **5,9 MW**, ai sensi del comma 3 articolo 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003. Istanza presentata dalla soc. Vepre Centrale srl con nota del 23/11/2010, agli atti di questo ente con prot. N. 74104 del 23/11/2010

Ubicazione del progetto: Foglio 28 particelle 464-466-468-470-434-438-473-471

Ritenuto di dover provvedere in merito, in ordine a quanto richiesto con la sopraccitata istanza, al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 Comma 3 del D. Lgs. n.387/03

AUTORIZZA

Ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della Legge Regionale n.18/06:

1. La soc. **VEPRE CENTRALE SRL** CF 10740331003 iscritta nel registro delle imprese con REA RM-1253819 con sede in Roma, Circonvallazione Trionfale,34 Cap. 00195, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare a terra di potenza totale pari a **5,9 MW** di picco, in variante a quanto già autorizzato con

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

Autorizzazione Unica n.11/ENERG. del 13/04/2010, secondo il progetto presentato con istanza presentata con nota del 23/11/2010, agli atti di questo ente con prot. N. 74104 del 23/11/2010 e relative integrazioni, da realizzare nel territorio del Comune di **ISCHIA DI CASTRO (VT)** su terreni censiti in catasto al **Foglio 28 particelle 464-466-468-470-434-438-473-471**, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio dell'impianto stesso dando atto che le linee elettriche interrato in MT per il collegamento e l'allaccio al punto di connessione alla linea elettrica nazionale sono state già autorizzate con la sopra citata Autorizzazione Unica n.11/ENERG. del 13/04/2010

2. **Prima della presentazione del progetto esecutivo dell'opera la società proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:**
 - 2.1. Realizzazione indagini archeologiche nei tempi e con le modalità di cui al parere della *Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale* espresso con nota del **19/01/2011 prot.469**.
 - 2.2. presentazione di idonea documentazione in relazione alla non sussistenza o all'avvenuta scadenza di vincoli derivanti da finanziamenti comunitari e regionali relativi all'attività agricola sul terreno interessato dall'intervento
 - 2.3. verifica preliminare di quanto prescritto nel parere di VIA in relazione alle zone con presenza di rocce carbonatiche (punto 25) delle prescrizioni. I risultati di tale verifica dovranno essere puntualmente riportati nel progetto esecutivo evidenziando altresì le eventuali zone stralciate.
 - 2.4. Presentazione di copia conforme degli elaborati timbrati e firmati dall'ufficio VIA della Regione Lazio
3. **La soc. proponente è tenuta a presentare il progetto esecutivo dell'opera completa che dovrà essere conforme a tutte le indicazioni e prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi e contenute nel presente atto ed in particolare dovrà contenere le seguenti specifiche:**
 - 3.1. Rispetto delle eventuali prescrizioni di cui al precedente punto 2.1.
 - 3.2. Rispetto dei distacchi dai confini e dalle strade delle opere da realizzare e quant'altro previsto dalle normative comunali garantendo inoltre una distanza non inferiore a 50 metri da immobili sensibili (abitazioni, scuole. ecc.) e 20 metri da strutture di servizio non abitate e/o utilizzate per attività lavorative stabili.
 - 3.3. il cavidotto di collegamento alla rete di distribuzione andrà realizzato come da progetto approvato con Autorizzazione Unica n.11/ENERG. del 13/04/2010.
 - 3.4. La superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, non superi in ogni caso il 50% della superficie del fondo a disposizione.
 - 3.5. Particolari recinzione in relazione all'altezza ed ai materiali utilizzati conformi alle prescrizioni ufficio VIA.
 - 3.6. Particolari di realizzazione dei percorsi carrabili interni.
 - 3.7. Le strutture ed i pannelli FV dovranno essere di altezza massima pari mt. 2,80 e minima di mt. 0,80 dal piano naturale del terreno, con fissaggio a terra realizzato con sostegni infissi nel terreno senza l'uso di calcestruzzo, boiacca, ecc..
 - 3.8. le pareti esterne degli edifici tecnici, **esclusivamente in prefabbricato e di altezza massima fuori terra non superiore a mt. 2,70**, di supporto dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere rifinite ad intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili e le relative tinteggiature devono essere realizzate con i colori della gamma delle terre naturali. **Dovranno inoltre essere stralciate le parti di locali adibiti a servizi igienici.**
 - 3.9. a ridosso della recinzione un rampicante sempreverde di altezza almeno pari a quella dell'impianto fotovoltaico, inoltre, dovranno essere garantite delle fasce di mitigazione arborea dell'ampiezza minima di 8 metri come previste dagli elaborati progettuali. Tali fasce, che dovranno essere presenti su tutti i lati del perimetro, andranno ad integrare la vegetazione già presente in situ e saranno costituite da specie arboree, arbustive e cespugli,

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

scelte tenendo conto della presenza di ambienti naturali e seminaturali esistenti (fossi e impluvi, aree boscate adiacenti, zone umide, ecc.). Dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- 3.9.1.1. specie autoctone sempreverdi, di facile attecchimento,
 - 3.9.1.2. altezza degradante verso l'interno del perimetro,
 - 3.9.1.3. copertura con densità minima del 70% al momento dell'impianto;
 - 3.9.1.4. le specie arboree dovranno avere un'altezza di almeno di 3 metri nella fase di impianto, con apparato fogliare ben sviluppato e chioma ben conformata (con inserimento di chiome vegetanti basse);
 - 3.9.1.5. essere esterne alla recinzione del generatore fotovoltaico (inteso come inviluppo massimo dell'area occupata dai pannelli e dai relativi spazi liberi tra le file dei moduli).
- 3.9.2. la sistemazione a verde degli spazi a margine dell'area di intervento dovrà essere realizzata prima dell'avvio dei lavori (ad esclusione delle aree necessarie per il transito dei mezzi e per quelle delle lavorazioni di cantiere), e il soggetto proponente dovrà provvedere ad una manutenzione costante delle opere a verde (la manutenzione deve essere programmata senza ricorrere all'uso di prodotti chimici e privilegiando i fertilizzanti naturali e gli ammendanti organici);
- 3.10. Progetto delle opere di mitigazione comprensivo del piano di manutenzione.
- 3.11. Il sistema di illuminazione dovrà essere con piccole strutture di sostegno di altezza massima pari a mt. 3,00 e con corpi illuminati a bassa intensità e rivolti verso il basso, con il divieto di realizzare grandi strutture di sostegno e interferenze visive in genere. l'impianto di illuminazione sarà dotato di un sistema di accensione da attivarsi solo in caso di allarme intrusione.
- 3.12. Piano di dismissione e relativo computo metrico estimativo.
- 3.13. Relazione acustica in fase di costruzione ed in fase di esercizio dell'impianto
- 3.14. Gli elaborati grafici dovranno essere congruenti nella forma e nella sostanza con quanto previsto all'art. 35 del DPR n.554/99 ed in particolare dovranno contenere tutti gli elementi, piante, sezioni, ecc, in opportuna scala in grado di definire con esattezza ogni dettaglio costruttivo delle opere a vista.
- 3.15. Deve far parte del progetto esecutivo anche il progetto delle opere di mitigazione a firma di professionista abilitato comprendente anche le opere di manutenzione, irrigazione e quanto altro necessario al fine di garantire l'attecchimento delle stesse
- 3.16. **Detto progetto esecutivo dovrà essere formalmente convalidato da questa Provincia di Viterbo e dovrà contenere apposita dichiarazione di conformità al progetto approvato a firma del progettista.**
4. Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente atto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
5. La presente autorizzazione all'esercizio ha una durata di 20 anni, dall'entrata in produzione dell'impianto, e potrà essere rinnovata a seguito di istanza da presentarsi almeno un anno prima di detto termine
6. Formano parte integrante della presente autorizzazione tutti i pareri citati nelle premesse, le prescrizioni e i seguenti elaborati tecnici timbrati e firmati da questo settore energia;

Relazioni

1. Studio geologico-tecnico di supporto alla realizzazione di un parco fotovoltaico
2. Relazione descrittiva
3. Progetto di ripristino
4. Analisi delle ricadute Socio-Occupazionali

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

5. Relazione Paisagistica
Elaborati grafici
6. TAV1
- Inquadramento
 - Individuazione sito
 - Stralcio catastale
 - Posizionamento impianto su stralcio catastale
 - Particolare impianto
7. TAV2
- Cabina di trasformazione BT/MT
 - Cabina di sezionamento
 - Cabina di consegna (scala 1:200)
 - Particolare costruzione manutenzione e sorveglianza - M & S (scala 1:100)
8. TAV3
- Dettaglio recinzione
 - Particolare struttura
 - Particolare cancello, recinzione
9. TAV4 · Schema Unifilare Impianto
10. TAV5
- Posizionamento impianto su stralcio catastale
 - Particolare impianto
11. TAV6 · Localizzazione dell'intervento da realizzare su Catastale in scala 1:10.00
12. TAV7 · Localizzazione dell'intervento da realizzare su foto aerea in (scala 1:10.000)
13. TAV8 · Localizzazione dell'intervento da realizzare su foto aerea in (scala 1:5.000)
14. TAV9 · Localizzazione del perimetro dell'area di intervento e degli ingombri delle opere previste da realizzare su foto aerea in scala (1:1.000)
15. TAV10 · Rappresentazione delle "fasce di rispetto" delle strade di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i. e al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.
16. TAV11 · Localizzazione del perimetro dell'area di intervento da realizzare su foto aerea in scala 1:5.000/2.000
17. TAV12 · LAYOUT · CARTADELLE OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE
18. TAV13 · Distanza dell'opera dal sistema delle aree protette (incluse ZPS), dai SIC, scala 1:10.000/20000
19. TAV14 · P.T.P.R TAVOLAC (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)(scala 1:25.000/scala 1:10.000)
20. TAV15
- P.T.P.R TAVOLA B (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)(scala 1:25.000/scala 1:10.000)
 - Attestazione Fascia di Inedificabilità
21. TAV16
- P.T.P.R TAVOLAA (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) (scala 1:25.000/scala 1:10.000)
 - Attestazione Fascia di Inedificabilità
22. TAV17 · P.R.G (Piano Regolatore Generale) (scala 1:10.000)
23. TAV18 · Planimetria con evidenziazione assenza cumuli altri progetti nel raggio di 1 km. Offset del perimetro dell'impianto (scala 1:10.000)
24. TAV19 · RENDERING POST OPERA
25. TAV20 · FOTOSIMULAZIONE
26. TAV21 · P.T.P.R (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) (scala 1:50.000)

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

27. TAV22 · PTP (Piano Territoriale Paesistico) Quadro di unione dei Comuni (scala 1:250.000)/{scala 1:10.000)
 28. TAV23 · Vincoli Idrogeologici (scala 1:100000/10000)
 29. TAV24
 - PTPG (Piano Provinciale Territoriale Generale) scala (1:100000)
 - Fitoclima / Aree poste a tutela per rischio geomorfologico
 30. TAV25
 - PTPG (Piano Provinciale Territoriale Generale) :
 - Mobilita' Impatti /Servizi superiori reti (scala 1:100000)
 31. TAV26
 - PTPG (Piano Provinciale Territoriale Generale) :
 - Sistema ambientale paesistico /Sistema di fruizione ambientale (scala 1:100000)
 32. TAV27
 - PTPG (Piano Provinciale Territoriale Generale) :
 - Vincolo Paesistico /Preesistenze Stotico-archeologiche (scala 1:100000)
 33. TAV28 · PTPG (Piano Provinciale Territoriale Generale): Scenario di Progetto Ambientale /Quadro conoscitivo ambientale/Patrimonio boschivo (scala 1:100000)
 34. TAV29 · P.A.I (Piano assetto idrogeologico) (scala 1:10000)
 35. TAV30 · Localizzazione dell'intervento da realizzare su CTR in scala 1:10.000
 36. TAV31 · P.T.P.R TAVOLA D (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) (scala 1:25.000/scala 1:10.000)
 37. TAV32 · Recinzione in base ai ponti ecologici in relazione alla fauna presente
7. Qualora sia necessario dar luogo a procedure espropriative la ditta dovrà ottemperare alle disposizioni di legge in vigore dando atto che tali procedure saranno espletate direttamente da questa Provincia di Viterbo.
 8. La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto presentato in allegato all'istanza citata ed alle sue integrazioni, modifiche già richiamate, oltre che alle prescrizioni degli Enti ed a quanto altro riportato nel presente atto che, allegato e timbrato alla presente autorizzazione ne fa parte integrante . La realizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente atto nonché a quelle riportate nelle premesse, a solo titolo riassuntivo e non esaustivo, espresse o trasmesse in sede di Conferenza dei Servizi.
 9. **E' fatto obbligo alla ditta proponente il rispetto delle seguenti condizioni:**
 - 9.1. Divieto di scavi e/o rimodellazione del terreno al di fuori di quelli espressamente previsti nel progetto ed oggetto di valutazione da parte degli enti convocati alla Conferenza dei Servizi.
 - 9.2. Contenere l'inquinamento acustico in corrispondenza dei trasformatori e dell'inverter
 - 9.3. La realizzazione delle opere dovrà avvenire in modo da assicurare l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico sia in fase di cantiere che ad opera ultimata
 - 9.4. prevedere piste di accesso con battuto di materiale inerte incoerente evitando superfici impermeabili, con esclusioni quindi di realizzazione con massicciate.
 - 9.5. Dovranno essere evitati cordoli di cemento per la recinzione.
 - 9.6. I locali tecnici previsti e dovranno essere costituiti da cabine prefabbricate; Sono stralciate dal presente progetto le strutture non indispensabili al funzionamento della centrale fotovoltaica; gli eventuali scarichi civili prodotti per gli usi igienici del personale che a vario titolo avrà accesso all'impianto dovranno essere raccolti in bagni chimici gestiti da ditta autorizzata.
 - 9.7. Non potranno essere utilizzati pesticidi e diserbanti
 - 9.8. In fase di cantiere si dovrà controllare l'emissione delle polveri mediante periodici innaffiamenti delle terre da movimentare

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

- 9.9. Le aree temporaneamente adibite alla gestione del cantiere dovranno essere ripristinate alla situazione ante-operam una volta terminati i lavori secondo il Piano di Ripristino presentato e depositato agli Atti
- 9.10. Le varie fasi del cantiere dovranno essere organizzate in modo tale da non creare ostacoli o criticità alla rete viaria interessata e al traffico locale transitante. Inoltre l'organizzazione del cantiere per la realizzazione degli elettrodotti potrà interessare esclusivamente il tracciato viario; in merito all'impianto fotovoltaico il cantiere andrà organizzato nelle aree prive di vincoli paesaggistici
- 9.11. I rifiuti prodotti in fase di cantiere dovranno essere separati e riciclati; i materiali non riciclabili dovranno essere inviati ad impianti di smaltimento autorizzati
- 9.12. le terre di scavo dovranno essere preferenzialmente riutilizzate in cantiere come rinterri riempimenti, rimodellazioni e rilevati e comunque gestite ai sensi della normativa vigente in materia. E' fatto obbligo di presentare apposito piano in relazioni al movimento terra ed al suo utilizzo congiuntamente con la presentazione del progetto esecutivo dell'opera
- 9.13. Non dovrà essere utilizzata boiaccia , o qualsiasi altro impasto contenente cemento o calce, per aumentare la portanza delle strutture di ancoraggio dei pannelli infisse e delle recinzioni
- 9.14. Il terreno sottostante il generatore FV dovrà essere lasciato permeabile ed allo stato naturale (sono permessi soltanto interventi periodici di sfalcio e manutenzione).
- 9.15. Per il lavaggio dei pannelli si dovrà evitare l'utilizzo di prodotti chimici che possano contaminare l'ambiente e utilizzare la quantità minima necessaria di acqua evitando sprechi.
- 9.16. A fine esercizio e dismissione dell' impianto l'area dovrà essere recuperata nei caratteri naturalistici originali e vegetazionali con rimozione completa delle infrastrutture, garantendo rimodellamento geomorfologico dell'area ed adeguati interventi di piantumazione arborea e arbustiva
- 9.17. Non dovrà essere consentita alcuna riconversione ad usi produttivi diversi da quelli previsti nel presente progetto
10. Sono escluse dalla presente autorizzazione tutte le opere non previste nel progetto presentato ed autorizzato con il presente atto.
11. la sistemazione a verde degli spazi a margine dell'area di intervento dovrà essere conforme a quanto espresso dalla presente autorizzazione unica e dovrà essere realizzata prima dell'avvio dei lavori (ad esclusione delle aree necessarie per il transito dei mezzi e per quelle delle lavorazioni di cantiere). Il soggetto proponente, e comunque il soggetto gestore dell'impianto nell'arco di vita dello stesso, dovrà provvedere ad una manutenzione costante delle opere a verde (la manutenzione deve essere programmata senza ricorrere all'uso di prodotti chimici e privilegiando i fertilizzanti naturali e gli ammendanti organici);
12. Eventuali modifiche in fase di stesura del progetto esecutivo e/o in fase di esecuzione delle opere dovranno essere presentate e formalmente approvate da questo Ente Provincia.
13. i tratti interrati degli elettrodotti di collegamento alla rete distribuzione dovranno essere conformi al progetto approvato con Autorizzazione n.10/ENERG. del 13/04/2010, per i tratti che riguardano il tracciato viario e non, a fine lavori dovrà essere garantito il totale ripristino della morfologia iniziale
- 14. Prima della presentazione dell'inizio dei lavori la società dovrà procedere,:**
- 14.1. Al deposito, presso questa Provincia ed al Comune di competenza, del progetto esecutivo, e delle autorizzazioni, riguardanti la connessione definitiva dell'impianto alla rete elettrica nazionale comprensiva delle autorizzazioni per il passaggio/fiancheggiamento

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

e/o attraversamento della viabilità esistente, concessione per l'attraverso dei corsi idrici demaniali e contratti regolarmente rogati dei terreni sui quali insiste l'impianto.

14.2. Al deposito degli eventuali atti relativi alla disponibilità dei terreni regolarmente rogati e registrati.

14.3. Al deposito presso il Comune di ISCHIA DI CASTRO, ed ad eventuali altri enti competenti in relazione alle opere da realizzare, di copia del progetto esecutivo dell'opera, con la formale approvazione di questa provincia, comprensivo di dichiarazione di conformità al progetto approvato ed autorizzato con il presente atto.

15. La successiva comunicazione dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuata, nelle forme di legge, alla Provincia di Viterbo ed al Comune di ISCHIA DI CASTRO per quanto di competenza corredata da:

15.1. Ditta esecutrice dei lavori

15.2. Comunicazione Enti previdenziali

15.3. Copia del piano di sicurezza

15.4. Nominativo del Direttore dei Lavori

15.5. Nominativo del Responsabile alla sicurezza in fase di esecuzione

15.6. Atto d'obbligo unilaterale e polizza fidejussoria in merito a quanto disposto dall'art.18 ter comma 1 bis della L.R. 24/98. La polizza fidejussoria, dell'importo pari ad € 265.500,00 oltre Iva, (di cui alla delib. di Giunta Provinciale n. 277/2010) favore del Comune di ISCHIA DI CASTRO, da indicizzare secondo i coefficienti Istat ogni due anni. Tale polizza dovrà essere formalmente accettata dal Comune e convalidata da questa Provincia di Viterbo in relazione all'importo ed alle clausole ivi contenute. Detto atto d'obbligo, unilaterale deve prevedere l'impegno, da parte del soggetto responsabile, allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi al termine di esercizio dell'impianto stesso o in caso di inattività per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno di esercizio dell'impianto stesso.

15.7. Alla consegna presso l'ufficio Energia della Provincia di Viterbo ed al Comune di ISCHIA DI CASTRO adeguato report fotografico delle aree ante opera.

15.8. A fornire il nominativo di un referente con il quale l'Amministrazione Provinciale e Comunale di ISCHIA DI CASTRO possano concordare e verificare i lavori di propria competenza.

16. Restano confermate a carico della società tutte le clausole, condizioni e prescrizioni stabilite e contenute dai provvedimenti e dai pareri citati in premessa, e riportati in premessa a solo titolo riassuntivo e non esaustivo, e dalle vigenti disposizioni legislative, che si intendono integralmente richiamate.

17. La presente Autorizzazione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art.10 della Legge n. 575/65.

18. La ditta dovrà dare inizio ai lavori entro 1 anno dall'emissione del presente provvedimento e dovrà terminarli entro 3 anni sempre dalla data del presente provvedimento. I termini di inizio e fine lavori potranno essere prorogati secondo la legislazione vigente. Sulla base delle previsioni di durata di impianti del genere si stabilisce inoltre in 20 anni, dall'entrata in produzione, la validità della presente autorizzazione.

19. In caso di superamento del termine di sei mesi di non funzionamento dell'impianto realizzato, l'impianto dovrà essere dismesso.

20. La ditta è obbligata, a proprio totale carico, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 affinché risultino disponibili per le attività previste per essi prima della realizzazione dell'impianto oggetto del presente atto.

21. Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Provincia di Viterbo e dagli enti competenti in materia

PROVINCIA DI VITERBO AUTORIZZAZIONE N. _76/ENERG. DEL 19/08/2011
D.Lgs.vo 387/03 – Legge Regione Lazio n.18/06

(Regione Lazio, Comune di ISCHIA DI CASTRO, ASL, ARPA, ecc.) in base alle specifiche leggi vigenti. Tale controllo potrà essere effettuato anche durante la fase di esecuzione dei lavori. Eventuali oneri economici relativi a detti controlli, monitoraggi e verifiche saranno a carico della società proponente.

- 22. La società proponente è inoltre obbligata a comunicare tempestivamente a questa provincia modifiche statutarie, variazioni di domicilio, eventuali cessioni, e comunque qualsiasi variazione della società stessa, anche posteriori alla realizzazione dell'impianto.**
23. Sulla base delle D.G.P. n. 277 del 11-11-2010 il rilascio della presente autorizzazione è vincolato al pagamento della somma complessiva di €. 10.000,00, pena la decadenza della presente autorizzazione, per contributo spese istruttoria versato al Tesoriere della Provincia di Viterbo (CARIVIT di Viterbo, via Mazzini n. 129) sul seguente C/C bancario Cod.IBAN IT 27 M 06065 14500 000018 000008.
24. L'opera dovrà essere realizzata in conformità del progetto approvato con le prescrizioni formulate degli Enti intervenuti.
- 25. La società è inoltre obbligata prima della messa in esercizio dell'impianto:**
- 25.1. alla consegna del progetto esecutivo delle opere **“come costruito”** corredato dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori relativamente alla conformità delle opere realizzate al progetto approvato e Certificazione dei lavori relativi alle opere di mitigazione.
26. La verifica delle opere realizzate sarà effettuata a cura di tecnici nominati dalla Provincia e a totale carico economico della società.
27. Tutti gli elaborati di progetto esecutivi e **“come costruito”** dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea in originale debitamente firmati dai progettisti e su supporto informatico in PDF.
- 28. La società proponente, e le altre società che eventualmente dovessero subentrare, sono obbligate inoltre a fornire alla provincia di Viterbo, Ufficio Energia, i dati di produzione dell'impianto con cadenza semestrale. L'inadempienza a tale obbligo sarà oggetto di verifica e/o sanzioni in relazione a quanto specificato al precedente punto 15.6.**
29. La presente autorizzazione sarà pubblicata all'albo della Provincia di Viterbo e del Comune di ISCHIA DI CASTRO (VT) per giorni 30.
30. La presente autorizzazione sarà trasmessa a tutti gli enti invitati alla conferenza dei servizi ed alla ditta proponente.
31. **AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni;

Il Responsabile del servizio attesta
la Regolarità e la completezza dell'istruttoria
Geom. Pier Niccolò Geronzi

IL DIRIGENTE
Ing. *Fiammia Tosini*

In pubblicazione all'albo provinciale per trenta giorni consecutivi dal 19/08/2011

Viterbo li 19/08/2011

IL RESPONSABILE
Geom. Pier Niccolò Geronzi